

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

Provincia di TERAMO

Verbale n. 10/2024 del 12/04/2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PER APPROVAZIONE DEL
PIANO INTEGRATO ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
SOTTOSEZIONE 3.5 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giammarco Berardi

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 10/04/2024 avente ad oggetto:

"Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026" in particolare la SEZIONE 3. Organizzazione e capitale umano - SOTTOSEZIONE 3.5 Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO.

Preso atto che:

il Comune di Rocca Santa Maria alla data del 31/12/2023, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, c. 2, L. n. 158/2017;

Considerato che

il Comune di Rocca Santa Maria, alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 7 dipendenti;

Rilevato che

- con deliberazione n. 7 del 09.03.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione n. 8 del 09.03.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

Visto

- che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce all'art. 1, c. 3, che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021."*;
- che con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione (D.M. n.132/2022) è stato approvato il Regolamento sulla definizione del contenuto del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- che l'art. 7, c. 1 del D.M. n.132/2022, stabilisce che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano*

Integrato di Attività e Organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data"

- che l'art. 8, del D.M. n.132/2022, stabilisce al comma 2 che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"* ed al comma 3 che *"In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione."*
- che l'art. 11, comma 1, del D.M. n.132/2022, dispone che il PIAO, negli Enti Locali, è approvato dalla Giunta Comunale;

Visti

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *"I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*
- il D.M. 17.03.2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Preso atto inoltre che il Comune di Rocca Santa Maria:

- non è in condizioni di dissesto e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- ha sempre rispettato i saldi di finanza pubblica così come certificati;
- rispetta i vincoli di finanza pubblica per il triennio 2024-2026;
- non presenta condizioni di eccedenza di personale per l'anno 2024;
- rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente (art. 1, c. 562 Legge 296/2006), per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, in quanto inferiore alle spese del personale per l'anno 2008 che erano pari ad € 333.446,79;
- non presenta, per l'anno 2024, situazioni di soprannumero o eccedenze di personale relativamente al servizio in oggetto, per l'anno 2024 (ricognizione annuale all'art. 33, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001)

Preso atto altresì

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti e richiamati nella suddetta proposta di delibera;

Per tutto quanto sopra espresso,

Formula

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001, parere **FAVOREVOLE** sul Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 inserito all'interno della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026".

L'Aquila, 12/04/2024

L'Organo di revisione
Dott. Giammarco Berardi

